



20/05/2026

Gestione del Verde: Agrotecnici e Agrotecnici Laureati abilitati anche alla fase dello smaltimento!

La legge n. 50 del 2026 di conversione del decreto-legge 19 febbraio n. 19, introduce una rilevante innovazione per i professionisti operanti nel settore del verde e dell'ambiente. La disposizione, infatti, recepisce l'emendamento promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che prevede l'apertura dell'Albo dei Gestori Ambientali agli iscritti nello specifico Albo, consentendo la gestione in proprio, senza intermediari, dei rifiuti vegetali e non pericolosi, prodotti nell'ambito delle attività manutentive connesse all'esercizio della professione.

Ciò significa che gli Agrotecnici ora possono operare lungo tutta la filiera delle attività di manutenzione del verde, compresa la gestione del rifiuto derivante dalle lavorazioni.

Prima di questa apertura, i professionisti dovevano chiedere il supporto di soggetti terzi, che comportava, così si legge in una nota del Collegio, costi aggiuntivi e anche rischio di inefficienze.

L'approvazione dell'emendamento rappresenta, dunque, un risultato concreto dell'azione istituzionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, sempre di più volta a risolvere i problemi e le criticità normative che ostacolano il pacifico svolgimento dell'attività, con il risultato di rafforzare l'autonomia dei professionisti e migliorare la loro capacità di produrre reddito.

C'è una precisazione da portare all'attenzione del Lettore ed è quella che per chiedere l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali è possibile soltanto per quei professionisti, i cui ordinamenti prevedono le attività manutentive, complementari alla progettazione del verde; la legge del com'è per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati; dunque i restanti professionisti del settore che non presentano nel proprio ordinamento tale espressa competenza non potranno iscriversi all'Albo dei Gestori Ambientale.

Per chiarezza, il Collegio cita nella propria nota quanto indicato nel testo della legge n. 50 del 2026 all'articolo 212, comma 5, stabilisce che *“Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni”*.

Il Presidente del Collegio, Roberto Orlandi, esprime soddisfazione perché si è eliminata quella, che definisce una incongruenza, *“che per anni ha penalizzato ingiustamente i nostri iscritti”*. Si tratta di un risultato concreto, che consente agli Agrotecnici e agli Agrotecnici Laureati di operare con piena coerenza rispetto alle competenze loro riconosciute.